

PENSIONI

# Sintesi degli effetti della manovra Monti sul sistema previdenziale

**Giuseppe Torzi**  
Segreteria Nazionale SIVeMP

Con la Legge n. 214 del 2011 si riscrive il sistema previdenziale: ecco le novità più importanti

**L**a riforma pensionistica ha introdotto il sistema di calcolo contributivo delle pensioni per tutti i lavoratori a decorrere dallo 01/01/2012. Il calcolo è però *pro rata*. Oggi convivono tre criteri: retributivo, misto e contributivo. Il primo calcola la pensione su una media delle retribuzioni (o reddito), mentre il contributivo sul montante contributivo (somma dei contributi versati nella vita lavorativa). Il misto invece è a metà: le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 (per chi a tale data non ha maturato 18 anni di contributi, perché altrimenti fa parte del sistema retributivo) danno vita a una quota di pensione retributiva e le anzianità maturate successivamente a una quota di pensione contributiva. Dal 1° gennaio 2012 esisterà soltanto il contributivo; di conseguenza non c'è alcuna novità per chi già appartiene a questo regime (chi ha cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996) e per chi è nel sistema misto, poiché rimane fermo che la pensione è composta di due quote. Invece, per chi è oggi nel sistema retributivo

dal prossimo anno passerà al nuovo misto: le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011 daranno vita a una quota di pensione retributiva, mentre le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 in avanti daranno vita a una quota di pensione contributiva.

## Rendimento della pensione

Nel sistema retributivo è attualmente pari a circa l'85% dell'ultimo stipendio netto con la massima anzianità contributiva e decresce proporzionalmente alla diminuzione dell'anzianità. Per il sistema contributivo è inferiore di circa il 25% rispetto al retributivo.

## Coefficienti di trasformazione

Rappresentano il rendimento, ai fini della misura della pensione, dei contributi versati. Riguardano soltanto la parte di pensione che va calcolata con il sistema contributivo. Sono stati rivisti dallo 01/01/2010 e verranno rivisti ogni 3



anni. I coefficienti (e quindi l'importo della pensione) sono tanto più bassi quanto meno elevata è l'età in cui si va in pensione.

Nella Riforma è previsto che tali coefficienti devono essere estesi dall'età massima di 65 anni a quella nuova di 70 anni.

Dal 2010 i coefficienti sono pari a un minimo di 4,419% per chi va in pensione con 57 anni a un massimo di 5,620% per pensionamenti a 65 anni di età. Tale coefficiente si applica sul montante contributivo rappresentato dalla somma dei contributi versati annualmente (33% circa della retribuzione utile) rivalutati secondo il tasso di capitalizzazione della variazione media quinquennale del PIL calcolato dall'ISTAT.

## La pensione di vecchiaia e la pensione anticipata

Sempre dall'anno in corso scompariranno le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità, che verranno sostituite da due prestazioni: la «pensione di vecchiaia» e la «pensione anticipata».

È prevista la possibilità di permanere più a lungo nel mondo del lavoro. Per gli uomini (e per le dipendenti pubbliche), la fascia di flessibilità è compresa tra 66 (età minima, oggi prevista per il pensionamento di vecchiaia) e 70 anni.

## Pensione di vecchiaia

L'età minima per andare in pensione, che per decenni è stata di 60 anni per le donne e di 65 per gli uomini, è ora diventata come indicato nella tabella 1. Vale solo per chi ha maturato 20 anni di contributi versati.

Tale età diventerà gradualmente, per tutti, 67 anni e 2 mesi, nel 2021, senza distinzioni di sesso o di ambito lavorativo. Poi subirà degli adeguamenti ogni due anni, in base alle variazioni della speranza di vita.

## Pensione anticipata

Consente di andare in pensione prima dei 66 anni a patto che si abbiano 41 anni e un mese di anzianità contributiva se donna e 42 anni e un mese di anzianità contributiva se uomo e se si ha un'età anagrafica superiore almeno di 62 anni. Dal 2013 tali requisiti saranno rivisti e inoltre è stato disposto che chi sceglie di andare in pensione prima dei 62 anni subirà delle penalizzazioni in termini di assegno pensionistico (riduzione di 1% per ogni anno di anticipo o del 2% se si va in pensione prima dei 60 anni).

## Deroghe

Vige ancora la norma che consente alle donne, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2015, di andare in pensione coi requisiti di anzianità (57 anni d'età e 35 di contribuzione), se scelgono l'applicazione del solo metodo contributivo per il calcolo dell'assegno mensile.

I lavoratori dipendenti privati che entro il 31 dicembre 2012 maturino i «vecchi» requisiti dell'anzianità (minimo 35 anni di contributi e 60 anni di età, con quota 96), possono andare in pensione anticipata al compimento dei 64 anni e non 66 anni. Le dipendenti del settore privato che maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, se più favorevole, possono conseguire la pensione di vecchiaia con un'età anagrafica di 64 anni.

I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal

1° gennaio 1996, (Sistema contributivo puro) conseguono il diritto alla pensione al compimento dei 63 anni, a condizione che vantino 20 anni di contribuzione effettiva e sempreché la pensione risulti essere non inferiore, per l'anno 2012, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale, rivalutato dall'ISTAT sulla base della variazione media quinquennale del PIL.

## Finestra mobile

Altra novità è l'abrogazione della cosiddetta «finestra mobile», ossia del regime di decorrenza delle pensioni. Prima della riforma, il requisito per il diritto alla pensione non era lo stesso per la sua decorrenza; infatti, una volta perfezionato il diritto, occorreva attendere altri 12 (dipendenti) o 18 mesi (autonomi) per intascare il primo assegno di pensione. La riforma Monti ha abrogato le finestre, inglobando questo periodo di attesa nel requisito di età o contribuzione; pertanto, la decorrenza della pensione è per tutti fissata al mese seguente quello nel corso del quale se ne matura il diritto.

## Speranza di vita per tutti

La riforma Monti ha esteso al requisito contributivo unico (per la nuova pensione anticipata) il meccanismo automatico di adeguamento alla «speranza di vita». Si tratta del vecchio requisito di «40 anni», in precedenza esonerato dall'adeguamento triennale, e che invece già nel 2013 salirà di tre mesi (42 anni e 5 mesi se uomini e 41 anni e 5 mesi se donne).

	Donne	Uomini
Lavoro dipendente pubblico	66 anni	66 anni
Lavoro dipendente privato	62 anni	66 anni
Lavoro autonomo	63 anni e 6 mesi	66 anni e 6 mesi

Tabella 1. Età minima per il pensionamento al 2012.





## Previdenza libera

La vera novità, tuttavia, si prospetta essere un'altra, ossia la parziale liberalizzazione delle pensioni. La manovra, infatti, ha dato compito al ministro del lavoro, di concerto con quello dell'economia, d'istituire una commissione di esperti e rappresentanti di enti gestori di previdenza per valutare, entro il 31 dicembre 2012, «*Eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni*». Se dovesse essere realizzata una tale proposta vorrebbe dire, appunto, dare libertà ai lavoratori di decidere dove versare i propri contributi (decisione oggi vietata): se nell'Ente obbligatorio o in un fondo pensione privato.

## Pensione lavori usuranti

Diverse sono state le modifiche in tale ambito, ma in generale per i cittadini che svolgono tali tipi di lavoro vengono previsti requisiti meno restrittivi per poter accedere alle prestazioni pensionistiche. I lavoratori per rientrare nel beneficio devono aver svolto per almeno sette degli ultimi 10 anni e, a partire dal 2018, per almeno metà della vita lavorativa, alcune specifiche attività lavorative: lavori in galleria, lavori nelle cave, ad alte temperature, lavorazione del vetro, addetti alla catena di montaggio, conducenti di autobus e pullman turistici. Anche i lavoratori notturni, se svolgono almeno 64 notti l'anno, rientrano all'interno di tale categoria. I lavoratori dipendenti impegnati in lavori usuranti prima del Decreto "Salva Italia" potevano maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni.

Dal 31 dicembre 2011, tali lavoratori possono invece usufruire del meccanismo delle "finestre", abolito per gli altri lavoratori, e cioè ritirarsi dal lavoro con quota 96 nel 2012

(61 anni di età e 35 di contributi, oppure 60 e 36) e poi con quota 97 dal 2013. Poi devono attendere ulteriormente una "finestra" di 12 mesi.

## Equo indennizzo e pensioni privilegiate

L'art. 6 della Legge n. 214 del 2011 abroga gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio<sup>1</sup>, dell'equo indennizzo, del rimborso delle spese di degenza e della pensione privilegiata in caso di infortuni sul lavoro, mentre rimane in vigore la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Una deroga è prevista per il comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco, soccorso pubblico e per i procedimenti in corso all'entrata in vigore del decreto, nonché per i procedimenti per i

quali, alla stessa data, non sia scaduto il termine di presentazione della domanda e per quelli instaurabili d'ufficio per accadimenti precedenti alla data dell'entrata in vigore del decreto.

Erano degli istituti che riguardavano esclusivamente il pubblico impiego. L'indennizzo è un istituto che va oltre il rimborso del danno (quando applicabile) e rappresenta una sorta di risarcimento esteso per la natura permanente dell'infermità derivata da attività di servizio.

La pensione privilegiata invece viene fino ad ora riconosciuta a coloro che, in conseguenza di una malattia o di una lesione direttamente imputabile a fatti di servizio, si ritrova inabile in modo assoluto o comunque permanente.

<sup>1</sup> L'istituto era normato dal testo unico sul pubblico impiego n. 3/57; dal D.P.R. n. 461/2001; dalla L. n. 24/94 e dalla L. n. 662/96.

## Raccolta firme contro la cancellazione dell'equo indennizzo e causa di servizio

L'articolo 6 della Legge "Salva-Italia", che ha escluso i dipendenti del SSN dall'Istituto dell'Equo Indennizzo e dal riconoscimento di benefici per infermità e infortuni subiti per causa di servizio, è iniquo e penalizzante e deve essere abrogato. La decisione del Governo Monti colpisce pesantemente il diritto alla salute e il riconoscimento delle giuste tutele in caso di danni permanenti causati dall'attività lavorativa di molta parte dei dipendenti pubblici. Ma l'abrogazione di questi istituti diventa ancora più grave e ingiusta per categorie come quella dei medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale, esposti in primo luogo al rischio concreto di contrarre malattie, anche di natura infettiva, e comunque di origine professionale, inclusa l'esposizione a sostanze mutagene e ad elementi radiogeni. Senza tralasciare poi i rischi connessi alle minacce ai professionisti del servizio pubblico in un momento in cui i medici - non solo quelli del pronto soccorso - vengono aggrediti in corsia e i veterinari (che, lo ricordiamo, rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria) e gli altri dirigenti sanitari subiscono continue intimidazioni, regolarmente denunciate, ma di fatto sottostimate dalle istituzioni. La COSMeD ha quindi avviato una raccolta firme per chiedere al Parlamento l'abrogazione dell'articolo 6 della Legge 201/2011 ed evitare questa ulteriore penalizzazione nei confronti dei lavoratori del pubblico impiego, e della sanità in particolare, ai quali rimarrà solo la tutela dell'assicurazione obbligatoria, senza la possibilità di richiedere il riconoscimento delle infermità derivanti da causa di servizio, equo indennizzo e pensione privilegiata

**RICHIEDI IL MODULO PER LA RACCOLTA FIRME  
AL TUO SEGRETARIO AZIENDALE**

